

SCHEDA 16. C

IL MEDIATORE E LA PRIVACY

A cura dell'avvocato Valentina Rimini

Art. 249 c.p.c. FACOLTA' DI ASTENSIONE: "Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni".

Art. 351 c.p.c. DIRITTO DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE E DIVIETO DI ESAME DETERMINATI DAL SEGRETO PROFESSIONALE O D'UFFICIO: "Non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:

- 1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;
- 2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notari;
- 3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'Autorità.

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre sui fatti conosciuti per ragione di ufficio e che debbono rimanere segreti.

L'Autorità procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nella istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga".

Il mediatore familiare viene a conoscenza di fatti della vita di persone per ragioni della sua professione e dunque, a parer nostro, non può testimoniare in una causa che vede come parti i genitori che ha seguito o che segue. Questo sia che svolga l'attività presso un ente pubblico sia che svolga l'attività privatamente.

Diverso è il caso in cui il mediatore viene a conoscenza di una notizia di reato: se svolge l'attività presso un ente pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale o di impiegato di pubblico servizio deve riferire all'Autorità Giudiziaria. Se non è dipendente pubblico o se apprende la notizia non nell'ambito dell'attività pubblica, non ha alcun obbligo. Difficile però sembra che si arrivi in mediazione o si possa mediare con alla base dei reati.